LAVORO PARTIME VERTICALE LA PENSIONE E' FULL TIME

La sentenza della Corte di Cassazione n.24532/2015 ha definito che gli anni svolti da lavoratore part time verticale sono da considerarsi ai fini pensionistici come quelli di un lavoratore full time*.*

Nello specifico i lavoratori occupati con rapporto a tempo parziale - c.d. verticale ciclico - non possono vedersi esclusi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione, ***i periodi non lavorati nell'ambito del programma lavorativo concordato con il datore di lavoro****.*

La Cassazione stravolge il modo di gestire tale rapporto di lavoro ai fini pensionistici di questo tipo di lavoratori differentemente dal passato che sono impiegati a tempo parziale cd. verticale ciclico, pur lavorando per una durata effettiva equivalente a quella d'un rapporto part time orizzontale, ***ma che maturano l'anzianità contributiva utile ai fini della pensione ad un ritmo più lento dello stesso lavoratore occupato a tempo parziale orizzontale o di quello a tempo pieno****.*

Grazie al chiarimento degli ermellini, oggi c'è la possibilità per questo tipo di far riconoscere - ai fini della maturazione del diritto a pensione – ***i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro****.*

Tutto il ragionamento è centrato sulla Direttiva Comunitaria 97/81 e la legge nazionale 638/83 e quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) con la sentenza del 10.6.10 (emessa nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08) ***con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno di cui alla direttiva 97/81 (trasposta nell'ordinamento italiano con d.lgs. n. 61/2000) che definisce l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati****. Per l'effetto, l'art. 7 co. 1° legge n. 638/83, trattando in modo ingiustificatamente differente i lavoratori a tempo parziale cd. verticale ciclico,* ***si pone in contrasto con l'obiettivo dell'accordo quadro sopra ricordato, che è quello di incentivare il lavoro a tempo parziale****.*

*Ciò è sostanzialmente coerente anche con le nuove regole stabilite dal d.lgs. n.81/15 (che ha abrogato il d.lgs. n. 61/2000), il cui art. 7 co. 2° stabilisce che "****Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.****" e il cui art. 11 co. 4° sancisce che "****Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale****.*

http://www.cisalcomunicazione.org/segnalazioni/

SEGPROV.BARI@CISALCOMUNICAZIONE.ORG

P. CISAL COMUNICAZIONE
Paolo Ferrante